

Allegato parte integrante

Schema di Accordo di programma con la Comunità della Valle dei laghi

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI/INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE, AI SENSI DELL'ART. 12BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 AGOSTO 1988, N. 28.

Tra le Parti:

- Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata "Provincia"), con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata dal Presidente, Lorenzo Dellai;
- Comunità della Valle dei Laghi (di seguito denominata "Comunità"), con sede in Vezzano (TN), via Nazionale, 12, codice fiscale 96085260220, rappresentata dal legale rappresentante dott. Luca Sommadossi.

Premesso che:

- secondo quanto previsto dal punto 4.5 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1536 del 18 luglio 2011, la realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale può avvenire anche nell'ambito di specifici Accordi di programma, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, della legge provinciale n. 28 del 1988;
- lo strumento dell'Accordo di programma previsto dal punto 4.5 dei criteri, si applica agli Enti pubblici ed, in particolare, alle Comunità, istituite con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, al fine di valorizzare le peculiarità delle comunità locali e per favorire lo sviluppo sostenibile in ambiti territoriali tali da garantire un'efficace ed ottimale realizzazione di interventi nel settore ambientale;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____ ha approvato ed autorizzato la stipulazione del presente Accordo di programma (di seguito denominato "Accordo"),

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO

Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione di iniziative/progetti/interventi volti allo sviluppo sostenibile della comunità locale ed in genere alla protezione dell'ambiente. Le iniziative/progetti/interventi sono descritti nelle schede allegate al presente Accordo, quali parti integranti e sostanziali.

ART. 2) STIMA DEI COSTI

Il costo previsto per la realizzazione delle iniziative/progetti/interventi allegati parte integrante del presente Accordo ammonta ad Euro 340.000,00.=.

ART. 3)
OBBLIGHI DELLE PARTI

La Comunità si impegna alla realizzazione delle iniziative/progetti/interventi di cui all'ART. 1 nei termini che saranno definiti nella successiva fase di progettazione e comunque non oltre il termine di durata del presente Accordo.

La Comunità si impegna in ogni momento a rendere disponibili alla Provincia i dati e i risultati acquisiti nel corso di esecuzione delle iniziative/progetti/interventi, nelle forme da concordarsi di volta in volta tra le Parti.

In ogni opera, scritto o prodotto relativo alle iniziative/progetti/interventi che la Comunità andrà a realizzare dovrà essere menzionata la Provincia autonoma di Trento, quale ente patrocinante e finanziatore del progetto stesso.

La Provincia si impegna a:

- a) sostenere finanziariamente la realizzazione delle iniziative/progetti/interventi di cui al comma 1 nella misura del 95% della spesa ammessa a contributo;
- b) fornire il necessario supporto tecnico alla realizzazione delle iniziative/progetti/interventi mediante le proprie strutture tecnico-amministrative.

ART. 4)

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA

Entro il 31 ottobre 2011 la Comunità dovrà presentare i progetti dettagliati delle iniziative e interventi di cui al presente Accordo, contenenti i seguenti elementi:

- la descrizione particolareggiata dell'iniziativa/progetto/intervento che si intende realizzare;
- la definizione dei ruoli e delle attività di ciascun soggetto coinvolto;
- gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire;
- le modalità di attuazione, la definizione di un piano delle attività puntuale e delle relative metodologie utilizzate;
- le pratiche di gestione adottate;
- la specificazione dettagliata delle voci di spesa e l'ammontare del costo complessivo;
- la durata e la tempistica di attuazione corredata da un cronoprogramma, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 per quanto riguarda la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dei soggetti beneficiari.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere, è necessario che la Comunità presenti, entro il 5 dicembre 2011, così come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004, la seguente documentazione:

- l'atto di approvazione in linea tecnica o in via definitiva del progetto definitivo, al quale saranno allegati la relazione tecnico-illustrativa e il quadro economico del progetto stesso, nonché copia conforme di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla - osta di legge o la dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto dell'opera da finanziare;
- la dichiarazione dell'organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla - osta ovvero che non necessita alcun parere o autorizzazione o nulla-osta.

Il Dirigente del Servizio Valutazione ambientale, entro 45 giorni dalla presentazione delle iniziative/progetti/interventi dettagliati sopra descritti, adotta il provvedimento di concessione del finanziamento. Il provvedimento di concessione del finanziamento individuerà la spesa da ammettere definitivamente a contributo, le

modalità di erogazione del finanziamento concesso, nonché di rendicontazione e di verifica degli interventi e delle opere finanziate.

La spesa da ammettere definitivamente a contributo non potrà superare le previsioni di spesa previste nella deliberazione di Giunta provinciale che approva il presente Accordo di programma.

La Comunità, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente Accordo, potrà avvalersi della collaborazione di istituzioni scientifiche a carattere nazionale o internazionale e di altri soggetti, al fine di ampliare il campo della conoscenza.

ART. 5)
DURATA

Il presente Accordo ha una durata di 2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo, salvo eventuali proroghe concesse per il termine di completamento e di rendicontazione delle iniziative/progetti/interventi di cui al punto 1), in applicazione alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007 e ss.mm..

Le iniziative/progetti/interventi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale di concessione del contributo. E' fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per una sola volta, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, per fatti debitamente documentati non imputabili al beneficiario, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

Letto, accettato e sottoscritto

Trento,

Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
- Lorenzo Dellai -

Comunità della Valle dei Laghi
Il legale rappresentante
- dott. Luca Sommadossi